



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48

OGGETTO :BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sette**, del mese di **Maggio**, alle ore **11:45**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X	
GALLI REMO	VICE SINDACO	X	
GALLI ROMINA	ASSESSORE		X
GALLI ALESSIA	ASSESSORE		X
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	
Totale		3	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l'altro – *“le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 56 del 23.03.1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22.03.2021 (*Decreto Sostegni*), in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, ha disposto l'ulteriore proroga dal 31 marzo al 30 aprile, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ha autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile;
- da ultimo l'art. 4, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, pubblicato nella G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, ha differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021-2023;

VISTI:

- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) il quale, modificando l'art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO altresì con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che:

- l'art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che le tariffe della TARI devono essere invece approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal

Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che quindi l'Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2020 per riscuotere gli acconti fino al 30 novembre 2021;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (*Decreto Sostegni*), pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021, le tariffe e i regolamenti della TARI 2021 potranno essere approvati sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;
- non si è in possesso dei dati definitivi per definire il PEF 2021 e che pertanto si ritiene opportuno confermare le tariffe TARI 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006, in attesa della loro definizione in sede di variazione di bilancio, una volta che l'Ente avrà approvato il PEF 2021;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 ha previsto dal 1° gennaio 2021 l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e l'art. 1, comma 837, L. 160/2019 ha previsto dal 1° gennaio 2021 l'istituzione del canone di concessione e l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2021, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii.

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo Regolamento;

CONSIDERATO che per garantire l'applicazione del nuovo Canone, con propria deliberazione n. 47 del 07.05.2021 sono state approvate le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020 e dalla Legge di bilancio 2021, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base alla quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo di assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RITENUTO pertanto, a fronte delle disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali, di determinare le tariffe dei tributi dell'Ente a valere per l'anno 2021 secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto sub. A), mentre per quanto concerne le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI dare atto che la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), nel quale sono altresì formulate le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
 - contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DARE ATTO che con propria deliberazione n. 47 del 07.05.2021 sono state approvate le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

DETERMINARE per l'anno 2021 le tariffe dei tributi dell'Ente, come indicate nel prospetto sub. A) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che per quanto concerne le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), costituente parte integrante e sostanziale del precedente provvedimento, nel quale sono formulate anche le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio 2021-2023, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 29/04/2021

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 29/04/2021

Responsabile del Servizio
Miriam Fumasoni / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 29/04/2021

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 05/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Busi / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 48 DEL 07/05/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 19/05/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 48 DEL 07/05/2021

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

SERVIZIO IDRICO RURALE

Si rileva che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 04.04.2014 è stato approvato il documento “*Schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio*” ed è stato conferito mandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per procedere all’affidamento alla Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.a. – S.Ec.Am. S.p.a. – quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio a far data dal 1° Luglio 2014 fino al 30 Giugno 2033.

Con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12.11.2014* sono stati approvati il contratto di servizio e il protocollo d’intesa ed è stata individuata quale data per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato il 1° gennaio 2015.

Si prende atto che dalla verifica della consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune risultano escluse dall’affidamento al Gestore Unico le Reti Idriche Rurali minori presenti nelle zone del Passo Forcola, Campostin e Vallaccia, giusta *Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2018*.

Si confermano per l’anno 2021 le tariffe precedentemente applicate, per la sola componente acquedotto, approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019*, come di seguito indicato:

ACQUEDOTTO:

- utenze a contatore:

quota fissa di esercizio:

- immobili adibiti ad abitazioni private euro 15,00
- immobili comprensivi di attività commerciali,
artigianali, industriali o imprenditoriali euro 30,00

tariffa a mc. euro 0,47

Il gettito conseguente all’applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi **€ 893,00**.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) ha introdotto numerose novità in materia di entrate locali, con particolare riferimento all'approvazione della nuova disciplina dell'IMU, che ha accorpato al suo interno i presupposti impositivi di entrambe le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale vigente fino al 2019, con conseguente rideterminazione delle aliquote IMU nei loro limiti minimi e massimi, al fine di garantire ai Comuni l'invarianza di gettito tra il 2019 e il 2020.

Contestualmente, l'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019 aveva modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Tali decreti non sono stati tuttavia ancora emanati, con la conseguenza che, ad oggi, il Comune che volesse adottare le aliquote IMU dell'anno in corso entro il 31 maggio 2021 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000) potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020 e potrà continuare a prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU.

Dovendo provvedere entro il 31 maggio all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 in attesa delle determinazioni di competenza dell'Organo Consiliare, si ritiene di dover dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre lo schema di Bilancio 2021 iscrivendo a titolo di IMU un'entrata stimata in € 6.681.000,00 sulla base delle aliquote di cui alla seguente proposta:

- per l'abitazione principale e per le pertinenze degli immobili classificati nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09: aliquota dello 0,2 per cento;
- per le abitazioni e per le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: aliquota pari al 1,02 per cento;

- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati annualmente con contratto registrato: aliquota pari al 1,02 per cento;
- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per tutti gli altri immobili ad uso abitativo: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati produttivi di Cat. D2: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per le aree edificabili e per i restanti fabbricati: aliquota pari al 1,06 per cento.

L'entrata stimata tiene conto delle esenzioni introdotte dall'art. 1 comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021. In particolare, prevede l'esenzione IMU in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

L'esenzione riguarda:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Ai commi 48 e 49 dell'art.1 della Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021- è prevista inoltre una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1° gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta. Per i medesimi soggetti viene applicata una riduzione della Tari pari a un terzo.

Al comma 3 dell'art. 78 del Decreto-legge n. 104 del 14.08.2020 (cd. "Decreto Agosto") convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, è prevista infine, l'esenzione IMU per tutto l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, nonostante la successiva pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021*".

L'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019.

In particolare, è da evidenziare come rimangono ancora da chiarire molteplici dubbi ai fini della corretta predisposizione del PEF per gli anni successivi.

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (*Decreto Sostegni*), pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021, le tariffe e i regolamenti della TARI 2021 potranno essere approvati, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 e che i comuni al momento non sono in possesso dei dati definitivi per definire il PEF 2021, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque, dovendo rispettare il termine del 31 maggio per l'approvazione del Bilancio 2021-2023, in attesa delle determinazioni del Consiglio Comunale, si ritiene opportuno dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale di predisporre lo schema, prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario TARI dell'anno 2020, tenuto conto delle nuove utenze e dell'attività accertativa.